

COMUNICAZIONE N. 10

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI
PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Oggetto: DECRETO 14 gennaio 2019 - Proroga del termine di utilizzo della graduatoria di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto 7 marzo 2006 e successive modificazioni, concernente "Principi fondamentali per la disciplina unitaria di formazione specifica in medicina generale", limitatamente al corso 2018/2021 di formazione specifica in medicina generale.

Cari Presidenti,

si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18 gennaio 2019 è stato pubblicato il decreto del Ministero della Salute indicato in oggetto.

Nel suddetto decreto si stabilisce che, per esigenze di funzionalità dei corsi, si ravvisa la necessità, limitatamente al corso di cui al triennio 2018/2021, di ampliare il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006 e successive modificazioni, per lo scorrimento della graduatoria degli idonei al corso di medicina generale; di conseguenza al fine di contemperare le esigenze di funzionalità con quelle del corretto svolgimento delle attività didattiche, limitatamente al corso di cui al triennio 2018/2021, viene stabilito il termine di scorrimento della graduatoria degli idonei al corso di medicina generale in complessivi centottanta giorni.

L'art. 1 del provvedimento prevede che: **"1. Per le motivazioni di cui in premessa, limitatamente al corso di formazione specifica in medicina generale di cui al triennio 2018/2021, la graduatoria dei candidati idonei può essere utilizzata da ciascuna regione e provincia autonoma non oltre il termine massimo di centottanta giorni dalla data di inizio del corso di formazione, per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi. I giorni di corso persi devono essere recuperati e regolarmente retribuiti, nel rispetto del limite minimo di 4.800 ore e di trentasei mesi."**

Per consentire un esame più approfondito della materia, si allega il testo del decreto.

Cordiali saluti



Il PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli



All. n. 1

MF/AM

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 - 00196 Roma - Tel. 06.36 20 31 Fax 06.32 25 818 - e-mail: presidenza@fnomceo.it - C.F. 02340010582

2019-01-20 10:23:00

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 gennaio 2019

Proroga del termine di utilizzo della graduatoria di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto 7 marzo 2006 e successive modificazioni, concernente «Principi fondamentali per la disciplina unitaria di formazione specifica in medicina generale», limitatamente al corso 2018/2021 di formazione specifica in medicina generale. (19A00316)

(GU n.15 del 18-1-2019)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della direttiva n. 93/16/CE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19/CE;

Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, e successive modificazioni, concernente i principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 marzo 2006, Serie generale n. 60, in attuazione dell'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999;

Visto, in particolare, l'art. 9, comma 5, del citato decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, come sostituito dal decreto del Ministro della salute 28 agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 settembre 2014, Serie generale n. 205, che stabilisce che la graduatoria dei candidati idonei al corso di medicina generale può essere utilizzata non oltre il termine massimo di sessanta giorni dopo l'inizio del corso di formazione, per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi e stabilisce, altresì, che i giorni di corso persi devono essere recuperati e regolarmente retribuiti, nel rispetto del limite minimo di 4.800 ore e di trentasei mesi;

Considerato che, per esigenze di funzionalità dei corsi, si ravvisa la necessità, limitatamente al corso di cui al triennio 2018/2021, di ampliare il termine di sessanta giorni previsto dal succitato art. 9, comma 5, del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006 e successive modificazioni, per lo scorrimento della graduatoria degli idonei al corso di medicina generale;

Ritenuto che, al fine di contemperare le rappresentate esigenze di funzionalità con quelle del corretto svolgimento delle attività didattiche, è opportuno, limitatamente al corso di cui al triennio 2018/2021, stabilire il termine di scorrimento della graduatoria degli idonei al corso di medicina generale in complessivi centottanta giorni;

Decreta:

Art. 1

1. Per le motivazioni di cui in premessa, limitatamente al corso di formazione specifica in medicina generale di cui al triennio

2018/2021, la graduatoria dei candidati idonei puo' essere utilizzata da ciascuna regione e provincia autonoma non oltre il termine massimo di centottanta giorni dalla data di inizio del corso di formazione, per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi. I giorni di corso persi devono essere recuperati e regolarmente retribuiti, nel rispetto del limite minimo di 4.800 ore e di trentasei mesi.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2019

Il Ministro: Grillo